



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0034/2011

9.2.2011

RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
(08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Robert Sturdy

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA ...	14
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
(08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))**

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (08505/2010),
 - visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (08530/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 167, paragrafo 3, dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0320/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0034/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

L'accordo di libero scambio tra l'UE a 27 nel suo insieme, da una parte, e la Repubblica di Corea (Corea del Sud), dall'altra, di seguito "ALS" o "accordo", si ispira, da un lato, agli obiettivi della strategia di politica commerciale "Europa globale" della Commissione, adottata il 3 ottobre 2006¹ e approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione, del 19 febbraio 2008, sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati europei² e, dall'altro, alla relazione del Parlamento europeo sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea del Sud³.

L'ALS è inteso a garantire alle imprese UE di svariati settori economici un accesso ampio e completo al mercato sudcoreano attraverso una serie di liberalizzazioni tariffarie del tutto inedite. L'accordo è compatibile con l'articolo XXIV del GATT e con l'articolo V del GATS. Garantisce l'impiego delle discipline OMC+ in caso di indicazioni geografiche (IG) e di appalti pubblici (GPA+) nonché di disposizioni sulla trasparenza degli aiuti di Stato. L'ALS prevede inoltre discipline OMC+ e TRIPS+ ai fini dell'applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale.

Primo esempio di una nuova generazione di ALS bilaterali, l'accordo contiene importanti elementi innovativi: vi è, ad esempio, un capitolo sullo sviluppo sostenibile che impegna entrambe le parti a rispettare le norme fondamentali sul lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e istituisce un sistema di valutazione inter pares finalizzato alla gestione delle denunce per inadempimento. Inoltre, l'accordo dispone la creazione di diversi gruppi di lavoro e comitati di sorveglianza volti a garantire un'attuazione e una conciliazione di qualità. Il relatore sottolinea l'importanza del coinvolgimento della società civile nell'ambito del gruppo consultivo nazionale (Domestic Advisory Group).

Se i numerosi vantaggi dell'accordo sono immediati ed evidenti (alcuni di essi sono enumerati nella sezione II del presente documento), il relatore plaude al fatto che l'ALS contiene un efficace meccanismo bilaterale di salvaguardia integrato (cfr. la relazione Zalba Bidegain C7-0025/2010) che consente all'UE di ripristinare l'aliquota del dazio NPF qualora emerga che la liberalizzazione indotta da questo particolare ALS arrechi o rischi di arrecare grave pregiudizio all'industria interna dell'UE.

La finalità della presente relazione non legislativa non è tanto di fornire raccomandazioni particolareggiate in merito alla proposta della Commissione né di vagliare le disposizioni tecniche della clausola bilaterale di salvaguardia, quanto piuttosto di valutare se il Parlamento europeo, su raccomandazione della commissione per il commercio internazionale, debba concedere l'approvazione definitiva all'accordo nel suo complesso. A tal fine, occorre effettuare una disamina dei benefici previsti per l'industria UE in tutti i settori.

¹ Cfr. la relazione di Daniel Caspary sull'Europa globale - aspetti esterni della competitività (2006/2292(INI)).

² Cfr. la risoluzione INTA di Ignasi Guardans Cambó sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati (2007/2185(INI)).

³ Cfr. la relazione di David Martin sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea (INI/2007/2186).

II. I vantaggi dell'ALS

Il mercato sudcoreano, rimasto sinora relativamente chiuso per effetto delle elevate imposizioni tariffarie e degli onerosi ostacoli non tariffari (non-tariff barriers, NTB), apre nuove e significative opportunità ai beni e ai servizi provenienti dall'UE. In un brevissimo arco di tempo, l'ALS eliminerà gli 1,6 miliardi di euro di dazi all'esportazione imposti ogni anno agli esportatori UE di prodotti industriali e agricoli, contro gli 1,1 miliardi di euro applicati allo stesso titolo agli esportatori sudcoreani. Tra le categorie merceologiche destinate a fruire di risparmi considerevoli nell'immediato figurano, ad esempio, i prodotti chimici (175 milioni di euro), i prodotti farmaceutici (50 milioni di euro solo di dazi), i ricambi per autovetture, i macchinari industriali, le calzature, gli alcolici (40 milioni di euro), le apparecchiature mediche, i metalli non ferrosi, il ferro e l'acciaio, la pelle e le pellicce, il legno, la ceramica e il vetro. È opportuno rilevare che i dati citati si riferiscono ai risparmi sui dazi e che le cifre sono destinate ad aumentare ulteriormente in considerazione dell'ampliamento degli scambi UE-Corea del Sud previsto per effetto dell'ALS.

Il relatore accoglie con favore i benefici particolarmente vantaggiosi offerti ai settori dell'agricoltura e dei servizi. Per gli agricoltori dell'UE, la Corea rappresenta attualmente uno dei mercati d'esportazione di maggior valore al mondo, con vendite che superano la cifra annua di 1 miliardo di euro. Attraverso la piena liberalizzazione di pressoché tutte le esportazioni agricole dell'UE, l'ALS assicurerà al comparto agricolo un risparmio di 380 milioni di euro. Altrettanto sorprendenti sono i benefici per il settore UE dei servizi (compresi i servizi finanziari, le telecomunicazioni, i servizi ambientali, le spedizioni e i servizi legali), dove l'aumento atteso per il volume degli scambi è pari al 70%, l'incremento più elevato rispetto agli altri settori UE.

Le esportazioni rappresentano, pertanto, un'importante fonte di crescita per l'Unione. Esse contribuiscono alla ricchezza e all'occupazione delle imprese europee e dei relativi dipendenti e costituiranno uno dei più importanti fattori di stimolo alla ripresa dell'UE. I vantaggi di questo accordo, tuttavia, vanno ben oltre i benefici a breve termine derivanti dalle riduzioni delle linee tariffarie.

Il relatore si compiace del fatto che, conformemente alle raccomandazioni di cui alla relazione e alla risoluzione del Parlamento europeo, rispettivamente del 2007 (INI/2007/2186) e del 2008 (2007/2185(INI)), l'accordo si misuri con tematiche quali le opportunità d'investimento, la politica di concorrenza, la trasparenza degli appalti pubblici e delle prassi normative e l'agevolazione degli scambi. Secondo quanto previsto dall'ALS, la Corea considererà le norme europee equivalenti a quelle nazionali e riconoscerà i certificati europei abolendo in tal modo le procedure burocratiche che tanto hanno contribuito a impedire l'accesso al mercato sudcoreano.

Il relatore, tuttavia, ammette che l'ALS non comporterà vantaggi immediati e generalizzati per tutti i settori e sottosettori dell'industria dell'UE e, per tale motivo, valuta positivamente il fatto che l'accordo riconosca la vulnerabilità di taluni comparti e definisca una serie di rigorose procedure in materia di controversie, salvaguardia e sorveglianza, affinché le imprese UE di tutti i settori possano disporre di un sufficiente livello di sicurezza nella fase di adeguamento all'evoluzione dei rapporti commerciali con la Corea del Sud.

III. Rimozione e prevenzione degli ostacoli tecnici

Uno degli obiettivi fondamentali dell'ALS è la rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi eretti dalla Corea del Sud, con la conseguente apertura dei mercati e la creazione di nuove opportunità che consentiranno alle aziende europee di competere all'interno di un contesto imprenditoriale libero ed equo. Il conseguimento di questo obiettivo è di grande interesse per tutti i settori economici dell'UE ed è essenziale per i tre comparti dell'Unione maggiormente interessati, ovvero quello automobilistico, dell'elettronica di consumo e dei prodotti tessili, ambiti in cui la Corea gode di un vantaggio comparativo rispetto all'UE:

1) Automobili

Le plusvalenze della bilancia commerciale della Corea del Sud dovrebbero concentrarsi principalmente nel comparto delle autovetture di piccole e medie dimensioni. In passato, i produttori UE hanno avuto difficoltà a penetrare questo segmento del mercato sudcoreano, riuscendo a ottenere solo modesti successi con le esportazioni di auto di lusso. Tuttavia, il vantaggio comparativo dovrebbe sgretolarsi proporzionalmente alla diminuzione delle importazioni di automobili dalla Corea, sostituite progressivamente dall'aumento della produzione di automobili sudcoreani all'interno dell'UE (negli stabilimenti situati in Repubblica ceca e Slovacchia)¹.

Sia le case automobilistiche UE già presenti sul mercato sudcoreano sia quelle non ancora affermate nel paese trarranno beneficio dall'eliminazione combinata dei dazi sudcoreani e degli ostacoli non tariffari (NTB). La tariffa dell'8% applicabile alle automobili UE esportate in Corea sarà abolita e questo comporterà un risparmio di 2 000 euro in dazi per ogni automobile esportata del valore di 25 000 euro². Di importanza ancor più significativa è l'accettazione da parte della Corea del Sud di un ambizioso pacchetto NTB con il quale il paese adotta l'equivalenza tra le norme internazionali/UE e tutte le sue regolamentazioni tecniche più salienti. In questo modo un produttore dell'Unione potrà vendere in Corea le automobili prodotte a norma delle specifiche UE senza dover affrontare test supplementari e relativi costi.

L'accordo di libero scambio istituisce un gruppo di lavoro/comitato di sorveglianza per impedire che nuovi ostacoli tecnici agli scambi (per esempio nuove regolamentazioni tecniche sudcoreane come quelle relative ai livelli di emissione di CO₂) possano dare luogo a forme di protezionismo occulto. Essendo l'adozione della regolamentazione coreana in materia di CO₂ tuttora in sospeso, il relatore non è in grado di valutare quale sarà il livello di protezionismo esplicito od occulto da essa derivante. Di conseguenza, si riserva il diritto di modificare questa sezione del documento in plenaria.

Il relatore sostiene fortemente l'onere assunto dalla Commissione di monitorare da vicino il

¹ Nel novembre 2008, a seguito di un investimento di oltre 1 miliardo di euro e dopo oltre due anni di lavori di edificazione, la Hyundai ha inaugurato il suo stabilimento europeo a Nošovice, in Repubblica ceca. Questa fabbrica, che produce principalmente il modello i30 per il mercato europeo, dispone di una capacità annua di 200 000 auto. La nuova Hyundai ospitata in territorio ceco si trova a soli 90 chilometri a nord dello stabilimento Kia Motors di Žilina, in Slovacchia.

² Cfr. la nota informativa della Commissione dal titolo " EU-Korea Free Trade Agreement - 10 Key Benefits for the European Union", dicembre 2009, pag. 1

rispetto da parte della Corea degli impegni sottoscritti in materia normativa, compresi, in particolare, quelli concernenti le regolamentazioni tecniche del settore automobilistico; vede, inoltre, con favore il fatto che tale monitoraggio si estenderà a tutti gli aspetti degli ostacoli non tariffari e che i risultati di quest'attività saranno documentati e riferiti al Parlamento europeo e al Consiglio.

2) Elettronica di consumo

Gli esportatori UE di elettronica di consumo e apparecchi domestici, come televisori, computer, forni a microonde, telefoni cellulari e apparecchiature per le telecomunicazioni, affrontano notevoli ostacoli, sotto forma per lo più di onerose procedure di collaudo e certificazione, che ostruiscono l'accesso al mercato sudcoreano. Attraverso l'eliminazione della duplicazione dei requisiti, l'accordo rimuove questi ostacoli commerciali, realizzando un passo in avanti accolto con entusiasmo dalla maggior parte dell'industria europea e dal relatore.

L'elettronica sudcoreana, assistita dalle sovvenzioni pubbliche, è diventata negli ultimi decenni un attore globale di primo piano, con una crescita eccezionale del comparto dell'elettronica di consumo indotta dalla produzione e dalla fabbricazione di prodotti e componenti elettronici di fascia media a prezzi accessibili. Di recente, tuttavia, il settore si è orientato verso la produzione di articoli innovativi nel campo del *digital imaging*, della progettazione ecocompatibile e dei dispositivi portatili, proponendo prodotti ad alto valore aggiunto allo stesso segmento di consumatori cui si rivolge il settore dell'elettronica UE.

La crisi economica globale ha compromesso gravemente le previsioni di crescita attuale e futura del settore dell'elettronica in generale. Da questo punto di vista, il riconoscimento nell'ambito dell'ALS delle norme europee in materia di tecnologia dell'informazione da parte della Corea del Sud, congiuntamente all'eliminazione delle tariffe sulle esportazioni e degli ostacoli tecnici al commercio (TBT), consentirà ai produttori europei di elettronica di accedere al mercato sudcoreano finalmente a pari condizioni. Di conseguenza, il relatore accoglie con favore il monitoraggio mirato di questo settore e la relativa inclusione nella clausola bilaterale di salvaguardia.

3) Prodotti tessili

Tenuto conto dell'entità delle tariffe sudcoreane applicabili ai prodotti tessili e all'abbigliamento, pari attualmente a ben il 10,06%, è opinione diffusa che un mercato sudcoreano liberalizzato sia un'ottima prospettiva per le aziende europee in termini di investimenti e opportunità. L'accordo prevede l'abolizione immediata di gran parte dei 60 milioni di euro di dazi imposti annualmente agli esportatori dell'Unione; questo elemento consentirà un più ampio accesso alle imprese UE e stimolerà queste ultime a investire nel mercato sudcoreano direttamente o nell'ambito di joint-venture.

Inoltre, il capitolo dell'ALS relativo ai diritti di proprietà intellettuale rafforzerà gli interessi del settore attraverso l'essenziale protezione dei marchi commerciali UE applicabile ai modelli e ai disegni registrati e non registrati. La domanda di prodotti UE pregiati e di marca è in crescita nel mercato sudcoreano, e queste disposizioni contribuiranno a garantire alle aziende UE una concorrenza libera ed equa.

Tuttavia, alcune imprese europee hanno espresso preoccupazione in merito ai punti dell'accordo relativi alle norme di origine e alla restituzione dei dazi; a loro avviso, questi aspetti consentiranno ai produttori sudcoreani di importare dai paesi vicini ingenti quantità di materie prime e semilavorati da esportare nell'UE previa ulteriore lavorazione, senza prevedere disposizioni equivalenti a favore dei produttori UE.

È importante osservare che, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, la clausola generale di salvaguardia si applicherà anche al settore tessile e dell'abbigliamento. In caso di comprovato pregiudizio o minaccia di pregiudizio, per 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'ALS, l'UE potrà reintrodurre unilateralmente le tariffe all'aliquota NPF originaria.

Nonostante la Commissione ritenga improbabile una futura invocazione della clausola di salvaguardia, dal momento che a oggi le aziende sudcoreane importano nell'UE meno dell'1% del totale dei prodotti tessili e di abbigliamento, il relatore è fortemente a favore del monitoraggio continuo previsto dall'articolo 4.5 dell'accordo e riconosce nel settore tessile uno dei tre comparti più sensibili all'impatto dell'ALS UE-Corea.

IV. Sviluppo sostenibile

È importante osservare che l'ALS comprende un capitolo¹ di ampia portata sullo sviluppo sostenibile che contiene impegni esaustivi relativi alle norme sul lavoro e agli accordi ambientali. Nel capitolo si fa riferimento, tra l'altro, a un innovativo sistema di monitoraggio² che prevede un forte coinvolgimento della società civile³ nonché a un quadro per un futuro rapporto di stretta cooperazione, dialogo e impegno tra l'UE e la Corea del Sud.

Per quanto concerne i diritti dei lavoratori, l'ALS costituisce un impegno condiviso che trascende le norme basilari sul lavoro stabilite dall'OIL, investendo le parti della responsabilità di compiere sforzi costanti e continui al fine di ratificare tanto le convenzioni fondamentali dell'OIL quanto le altre convenzioni figuranti nell'elenco aggiornato dell'Organizzazione⁴.

Sotto il profilo ambientale, la Corea del Sud e l'UE hanno entrambe riconosciuto il valore della *governance* e degli accordi internazionali in materia ambientale e ribadito l'impegno verso il raggiungimento dell'obiettivo ultimo dell'accordo di Kyoto e verso la futura elaborazione del quadro internazionale per i cambiamenti climatici nel rispetto del piano d'azione di Bali⁵.

Il relatore valuta positivamente l'impegno formale della Commissione europea a monitorare

¹ Cfr. il capitolo 13 dell'accordo.

² Articolo 13.12.

³ Articolo 13.13.

⁴ Articolo 13.4.

⁵ L'articolo 13.5 dell'ALS descrive a grandi linee gli sforzi che le due parti hanno deciso di compiere per agevolare il commercio e gli investimenti nel campo dei beni e dei servizi ambientali affrontando i relativi ostacoli tariffari; questa iniziativa porterà a una maggiore innovazione e a un maggiore sviluppo in campo tecnologico.

l'effettiva attuazione delle norme ambientali e sul lavoro di cui al capitolo 13 dell'ALS, ivi compresa la promessa ufficiale di riferire regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle sue conclusioni.

Alla luce di quanto sopra, per l'UE e la Corea del Sud l'ALS rappresenta anche l'opportunità di rafforzare la cooperazione reciproca e il trasferimento di tecnologie nell'ambito delle tecnologie "verdi" e delle innovazioni volte a contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

V. Impatto occupazionale

Si prevede che l'effetto globale dell'ALS sull'occupazione netta dell'Unione sarà minimo. Cionondimeno, onde impedire eventuali trasferimenti o spostamenti di lavoratori direttamente imputabili a un aumento della concorrenza nei tre settori più interessati, sarebbe opportuno garantire l'assistenza dei Fondi strutturali UE, dai prestiti e dalle iniziative della BEI nonché, come ultima istanza, dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, al fine di promuovere la ristrutturazione e l'ammodernamento dei settori che, per effetto dell'ALS, possono essere maggiormente esposti a ulteriori sfide.

Precisa inoltre il relatore che, a norma dell'articolo 4.5 dell'accordo, la Commissione considera le perdite occupazionali un fattore pertinente per valutare l'attuazione della clausola di salvaguardia. Pertanto, qualora l'ALS dovesse arrecare danni di notevole entità a una particolare forza lavoro, sarà possibile applicare le misure di salvaguardia.

VI. Restituzione dei dazi

L'accordo prevede meccanismi di salvaguardia generale nel caso in cui le importazioni coreane aumentino repentinamente, a un ritmo che danneggia, o rischi di danneggiare, l'industria interna dell'UE. La disposizione più controversa dell'accordo è la clausola sulla restituzione dei dazi (Duty Drawback, DDB). In base al sistema DDB, i dazi corrisposti sui pezzi e sui componenti utilizzati per la fabbricazione di un prodotto finale sono rimborsati all'atto dell'esportazione del prodotto finito. Attualmente, l'UE e la Corea si avvalgono entrambe della restituzione dei dazi e la DDB di questo accordo è compatibile con l'accordo OMC sulle sovvenzioni.

Sebbene la Commissione ritenga che l'impatto di questo sistema sulla posizione concorrenziale delle aziende UE sarà probabilmente minimo, secondo i settori europei più sensibili, compresi il comparto automobilistico e tessile, il meccanismo concederà alla Corea del Sud notevoli vantaggi di mercato rispetto alle industrie europee. Il paese asiatico, ad esempio, gode già di un forte vantaggio concorrenziale in termini di costo rispetto ai produttori europei di automobili di piccole dimensioni.

Per i motivi di cui sopra, il relatore è favorevole all'inserimento della clausola di salvaguardia speciale proposta in materia di restituzione dei dazi, per far fronte al potenziale aumento futuro dell'approvvigionamento all'estero da parte dei produttori sudcoreani. In caso di forte incremento dell'approvvigionamento all'estero (con conseguente impatto sul costo totale della produzione per una delle parti), l'ALS prevede, dopo 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'applicazione di una clausola speciale che può ridurre a un massimale del 5% le restituzioni

dei dazi sui pezzi.

Un aumento significativo dell'approvvigionamento all'estero da parte della Corea comporterebbe l'attivazione della clausola con conseguenti limitazioni sulla DDB. Quanto all'intervallo di tempo che deve trascorrere dall'invocazione della clausola di salvaguardia all'attuazione delle limitazioni sulle restituzioni dei dazi, i termini previsti sono tassativi e la Commissione si impegna ad attivare la clausola e a monitorare da vicino i dati statistici pertinenti.

Il relatore si rammarica del fatto che i negoziatori dell'UE non abbiano ottenuto dalla Corea concessioni maggiormente favorevoli all'Unione ed esorta la Commissione a valutare pienamente l'impatto dell'ALS in ordine all'utilizzo dei meccanismi di DDB.

VII. Norme d'origine

Le norme d'origine svolgono un ruolo importante in tutti gli accordi di scambio preferenziali. Tali norme stabiliscono i dazi applicabili ai prodotti oggetto di scambi commerciali tra le parti. Il Parlamento europeo ha richiesto che nell'accordo con la Corea sia dato corso a un miglioramento e a una semplificazione delle norme UE d'origine.

L'accordo di libero scambio con la Corea contiene la definizione della nozione di "prodotti originari", sui requisiti territoriali, sulla "restituzione dei dazi", sulla "prova dell'origine" e sulle modalità di cooperazione amministrativa.

A seguito della consultazione con l'industria UE, le norme d'origine sono state notevolmente semplificate nel quadro dell'accordo in oggetto e un'attenzione speciale è stata posta a settori tra cui l'agricoltura, la pesca, i metalli non ferrosi, i prodotti tessili e l'abbigliamento; per gli articoli del comparto dell'elettronica di consumo è stato definito un limite pari al 45%. Le associazioni di produttori europee si sono espresse a favore del testo modificato delle norme d'origine, dal momento che oggi i pezzi sudcoreani sono importati di fatto secondo un sistema NPF, senza restrizioni relative al livello consentito di contenuto estero.

Per il settore automobilistico è stato deciso un aumento del livello di contenuto estero del 5% rispetto ai livelli UE standard del 40-45%. Pur rammaricandosi del lieve deprezzamento, il relatore fa notare che questo è il risultato di un processo negoziale prolungato, a tratti complesso, che comporta necessariamente dei compromessi. La Commissione reputa che l'aumento sia moderato (la Corea aspirava a un limite molto più alto), tenuto conto che l'approvvigionamento all'estero del settore automobilistico sudcoreano è relativamente esiguo e che qualsiasi aumento significativo su questo fronte comporterebbe l'applicazione dei limiti della clausola di salvaguardia sulla restituzione dei dazi.

VIII. Conclusioni

Il testo sottoposto al Parlamento europeo e alla commissione per il commercio internazionale è l'accordo di libero scambio più esaustivo mai negoziato dall'UE. Se approvato, esso darà concretezza alla reiterata retorica dell'UE che consiste, da un lato, nel combattere il protezionismo e, dall'altro, nel porre l'Unione in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti più forti, quali gli Stati Uniti e la Cina. Il Parlamento europeo riconosce che la

tempestiva ratifica dell'accordo sarà un chiaro segnale per i nostri partner e concorrenti di tutto il mondo e costituirà un primo passo verso la conclusione di una serie di accordi commerciali che, fornendo opportunità di crescita all'industria interna dell'UE nel suo complesso, contribuiranno in grande misura ad avvantaggiare i cittadini dell'Unione.

Il relatore, insieme al Parlamento, è fortemente favorevole a un meccanismo di salvaguardia efficace e retto da adeguate disposizioni, nell'interesse dei settori UE sensibili e di una concorrenza commerciale equa in tutto il mondo. Pertanto, valuta positivamente l'attento esame a cui i membri della commissione per il commercio internazionale hanno sottoposto la proposta della Commissione sulla clausola bilaterale di salvaguardia.

In sintesi, l'ALS comporterà un partenariato commerciale più equo, una prosperità condivisa e uno sviluppo reciproco di entrambe le parti. L'accordo rappresenta l'inizio di un lungo e fruttuoso rapporto di cooperazione e amicizia tra il popolo della Corea del Sud e quello degli Stati membri dell'Unione europea che contribuirà in pari misura a rafforzare la posizione dell'Unione nell'Asia orientale e la posizione della Corea del Sud nel contesto economico e politico della regione.

26.10.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libera circolazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra
(COM(2010)0137 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))

Relatore per parere: Daniel Caspary

BREVE MOTIVAZIONE

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Corea allo scopo di concludere un accordo di libero scambio UE-Corea. L'accordo è stato siglato il 15 ottobre 2009.

In base al trattato di Lisbona, al Parlamento europeo sono state assegnate nuove competenze in materia di accordi di libero scambio (ALS). L'accordo KOREU, negoziato tra la Repubblica di Corea e l'UE, sarà il primo a essere adottato in base alle nuove regole della "procedura di approvazione".

Il commercio e le esportazioni internazionali costituiscono un'importante fonte di crescita e occupazione per l'economia europea dato che rappresentano circa il 10% del PIL e assicurano milioni di posti di lavoro. L'ALS rafforza la competitività dell'Unione europea e crea opportunità per le imprese dell'UE in una regione altamente dinamica.

Il relatore ritiene che, in un periodo di crisi finanziaria ed economica mondiale, la conclusione dell'accordo di libera circolazione KOREU sia un segnale chiaro dell'impegno a favore del commercio libero ed equo e contro il protezionismo.

Il KOREU, l'accordo di libera circolazione più completo mai negoziato dall'Unione europea, è il fiore all'occhiello della Strategia "Europa globale" che comprende lo smantellamento delle tariffe elevate, l'eliminazione degli ostacoli non tariffari al commercio, un migliore accesso al mercato per beni e servizi, il riconoscimento di standard internazionali ed europei, la tutela delle indicazioni geografiche e l'impegno a favore dello sviluppo sostenibile.

Numerosi studi hanno rilevato inoltre una serie di vantaggi cruciali per l'economia europea e coreana:

- il PIL di UE e Corea aumenterà in misura significativa;
- le esportazioni dell'UE verso la Corea cresceranno fino all'82,6% e le esportazioni della Corea verso l'UE fino al 38,4% grazie all'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari;
- le aziende che esportano prodotti industriali e agricoli verso la Corea non saranno più soggette a dazi fino a un importo complessivo di 1,6 miliardi di euro all'anno;
- si creeranno per l'UE nuovi e consistenti flussi commerciali di beni e servizi per un valore che potrà raggiungere i 19,1 miliardi.

Il relatore riconosce che la Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni negoziali espresse dal Parlamento europeo nella relazione 2008 dalla commissione per il commercio internazionale sulla Corea. Da parte sua, il Parlamento europeo ha tenuto pienamente conto dei contributi di numerose associazioni di categoria, industrie, imprese e organizzazioni sindacali europee.

I rappresentanti della società civile sono stati coinvolti nel processo di negoziazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea, ad esempio attraverso le riunioni del *Civil Society Dialogue* e il processo di consultazione, che hanno portato alla elaborazione della Valutazione di sostenibilità (*Trade Sustainability Impact Assessment*) dell'accordo di libero scambio UE-Corea. L'ALS ha definito le strutture istituzionali per attuare e monitorare gli impegni tra le parti, anche grazie al coinvolgimento della società civile. Ciascuna parte istituirà un gruppo consultivo per la società civile (*Domestic Advisory Group*) composto da una rappresentanza equilibrata di organizzazioni ambientali, sindacali e imprenditoriali.

Il relatore ha preso nota infine delle serie preoccupazioni espresse da alcune aziende europee, in particolare del settore automobilistico, che, a suo avviso, verranno affrontate dal Parlamento europeo nell'ambito del "regolamento di salvaguardia". Tale clausola bilaterale di salvaguardia prevede la possibilità di riapplicare l'aliquota NPF se per effetto della liberalizzazione degli scambi le importazioni aumentano in misura tale, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e si svolgono in condizioni tali da arrecare o rischiare di arrecare grave pregiudizio all'industria europea produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti.

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre al Parlamento di esprimere il suo parere conforme.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	26.10.2010
Esito della votazione finale	+: 43 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Antonio Cancian, Matthias Groote, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Markus Pieper, Mario Pirillo

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	7.2.2011
Esito della votazione finale	+: 21 -: 4 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, José Bové, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marietje Schaake